
IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

L'“Ombudsman” bancario: organismo utile?

NOTIZIARIO

- Pubblica Amministrazione: arriva l'email certificata, addio a code e carte.
 - Al via la corsa al 5 per mille 2010.
 - Approvata la Legge Comunitaria 2009.
 - Bonus Gas: domande inoltrabili fino al 30.04.2010.
-

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Al Giudice Ordinario le contestazioni sui punti della patente se pende il giudizio sulla multa.
- Rendita INAIL nel calcolo dell'assegno in favore dell'ex che abbandona la casa perché maltrattata.
- Il mancato pagamento dei contributi INPS rilevabili dalle registrazioni non è evasione contributiva ma semplice inadempimento.
- Gli assegni dell'azienda non provano gli straordinari in nero.
- Non ha diritto ai permessi retribuiti il lavoratore che assiste la madre con handicap in modo non continuativo ed esclusivo.
- Anche le assicurazioni straniere iscritte nell'albo dei mediatori e soggette al controllo dell'ISVAP.
- La parcella del legale può essere più alta di quanto liquidato dal giudice.
- Il commercialista che espone costi finti in dichiarazione deve al cliente metà delle sanzioni fiscali.
- Il Codacons non può sindacare sull'uso eccessivo dei voli di Stato.
- Gli alunni che si fanno male durante l'ora di educazione fisica hanno diritto al risarcimento.
- Le ingiurie al datore non legittimano il licenziamento in tronco del dipendente, se tale licenziamento non rispetta lo Statuto dei Lavoratori.
- È elusione fiscale lo scambio di fatture fra aziende di famiglia con prezzi fuori mercato.
- Si all'accertamento fiscale se l'azienda creditrice non ha iscritto gli interessi in bilancio.
- Nell'impresa familiare l'obbligo del mantenimento non può essere ridotto per periodi di malattia o di ferie.
- I bambini della materna vanno sorvegliati anche in bagno, scuola sempre responsabile.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

L'“Ombudsman” bancario: organismo utile?

Nonostante la spinosità del nome, l'Ombudsman è un organo giurisdizionale (detto anche Giurì Bancario) alternativo al Giudice Ordinario cui possono rivolgersi gratuitamente i consumatori per risolvere in modo più semplice e rapido le controversie insorte nei confronti di banche ed intermediari finanziari. Letteralmente significa “uomo che fa da intermediario” ma al contrario, l'Ombudsman è un organo collegiale istituito nel 1993 grazie ad un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione dei consumatori al fine di fornire all'utente bancario la possibilità di far valere i propri diritti in sede stragiudiziale. Dal 01.01.2006 anche le imprese, i commercianti, i professionisti, gli artigiani e le società vi possono ricorrere, mentre i consumatori hanno sempre potuto chiedere il giudizio del Giurì sin dalla sua nascita nel 1993. Facile e chiara la procedura per ricorrere. Il cliente -non oltre due anni dall'operazione contestata- deve innanzitutto rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario finanziario, i quali, entro 60 giorni (o 90 in caso di prodotti finanziari), dovranno far sapere se accolgono o meno il reclamo. Se la risposta dell'Ufficio reclami è negativa o comunque non soddisfacente per il cliente, quest'ultimo entro un anno potrà ricorrere all'Ombudsman, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il contenuto della controversia e allegando tutta la documentazione necessaria, al seguente indirizzo: “Ombudsman - Giurì bancario- Via delle Botteghe Oscure, n. 54, 00186 Roma”.

Possono essere sottoposte all'attenzione dell'Ombudsman soltanto controversie:

- che non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo;
- che riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro;
- il cui contenuto sia già stato sottoposto all'esame dell'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario ma senza risposta, o con risposta in tutto o in parte sfavorevole;
- per le quali si è proposto reclamo all'ufficio competente ma, anche se il ricorso è stato accolto, non c'è stata attuazione nei termini indicati;
- che non risalgano a periodi precedenti a un anno.

Nel caso, invece, che il cittadino si rivolga in prima istanza all'Ombudsman bancario, senza aver proposto reclamo alla banca o all'intermediario, sarà lo stesso Giurì a far trasmettere a questi ultimi il ricorso. In tal modo si sanerà l'irregolarità procedurale e la pratica potrà riprendere il suo normale corso.

L'Ombudsman decide entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento: la decisione deve essere motivata e portata a conoscenza delle parti mediante lettera raccomandata. La decisione è vincolante per le banche o intermediari finanziari che devono quindi conformarsi ad essa e in mancanza di detta conformazione, l'Ombudsman assegnerà un termine per provvedere, decorso il quale l'inadempienza viene resa nota a mezzo stampa, a spese della banca o intermediario inadempiente. Al contrario tale decisione non è vincolante per il cliente, che potrà in ogni momento adire l'Autorità giudiziaria.

In una materia tanto intricata, quale quella bancaria o finanziaria, potrebbe essere rassicurante intravedere la volontà dell'ordinamento di aiutare il cittadino a districarsi e ad uscire nel miglior modo possibile da questo labirinto. Soprattutto nel momento in cui il cliente viene leso in qualche modo da istituti tipo banche o intermediari finanziari, controparti “forti” per antonomasia, ed il suo interesse è quello di risolvere in modo rapido e totale, e sicuramente l'istituzione di un organo che si occupa solo di questo può essere un buon punto di partenza. L'ulteriore passo da fare, a parere di chi scrive, è quello di integrare la composizione dell'Ombudsman: ad oggi è costituito da 5 membri di cui un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro componenti nominati secondo precisi criteri di rappresentanza dal presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Sarebbe ottimale l'introduzione all'interno dell'organo collegiale, di un membro rappresentante dei consumatori, che porti all'interno dell'organo anche il punto di vista della parte debole dei rapporti commerciali e finanziari per rendere così veramente neutrale e sicuro un'istituto che ha già fatto dei grandi passi avanti rispetto alla lentezza e vetustà dei procedimenti civili ordinari. L'efficacia di questo meccanismo di definizione stragiudiziale delle controversie, ha fatto sì che le banche e gli istituti di intermediazione finanziaria si conformassero, anche se non in modo totale, ai principi di correttezza e trasparenza nelle relazioni con la clientela, migliorando così la fiducia del pubblico nell'intraprendere rapporti con detti istituti.

Dall'ottobre 2009 la competenza dell'Ombudsman è stata limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha iniziato la propria operatività il 15.10.2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il nuovo organismo creato dalla Banca d'Italia per dirimere le controversie non solo di banche ed istituti di intermediazione finanziaria, ma anche di Poste Italiane per le attività di Bancoposta, di credito al consumo, carte di pagamento e qualunque altro tipo di operazione o forma di investimento.

(Dott.ssa Elena Romanelli)

NOTIZIARIO

Pubblica Amministrazione: arriva l'email certificata, addio a code e carte.

Rivoluzione hi-tech nella pubblica amministrazione. Dal 26 aprile, per 50 milioni di italiani è arrivata la PEC (Posta elettronica certificata), una mail per richiedere documenti e ricevere informazioni senza code agli sportelli, potendo contare sulla possibilità di scambiare messaggi di testo o allegati che hanno lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. Ne avranno diritto, gratuitamente, tutti i maggiorenni dotati di codice fiscale. La casella PEC, con una memoria da 500 mega, consentirà a chiunque di rivolgersi alla PA da casa propria, con il proprio computer, avendo poi diritto da parte della PA ad una risposta analoga, cioè con la stessa modalità e lo stesso valore legale. Al momento si parte con tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione ma l'obiettivo, secondo il ministro Brunetta, è di arrivare a dialogare in maniera certificata anche con le public utilities, vale a dire luce, acqua, gas, etc. A partire dal 26 aprile scorso per richiedere l'attivazione del servizio di Pec basta collegarsi al portale www.postacertificata.gov.it (attivo anche il numero verde 800.104.464 e da rete mobile 199.135.191); dopo la registrazione sarà poi necessario recarsi in un ufficio postale abilitato per l'identificazione e la certificazione della firma. Ad oggi sono oltre 80mila le caselle certificate richieste dai cittadini, grazie alla sperimentazione avviata a fine settembre 2009 da ACI e INPS; mentre sono oltre 12.500 le PEC attivate dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali, soprattutto al nord. L'obbligo di dotarsi di PEC riguarda anche professionisti e imprese.

Al via la corsa al 5 per mille 2010.

Con il D.P.C.M. firmato venerdì scorso sono state definite le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti; le domande devono essere presentate entro il 7 maggio prossimo. Restano invariati, rispetto al 2009, i settori da beneficiare; confermate anche le procedure di ammissione e i requisiti dei soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti. Come per il passato, l'Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche. Per l'anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:

- a) finanziamento degli enti del volontariato (ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 460/1997;
- b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

In particolare possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2010 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale e/o le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Possono presentare - esclusivamente in via telematica - la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate; la domanda, redatta con l'utilizzo dell'apposito software (<http://www.agenziaentrate.it/>) deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche verranno pubblicati il 14 maggio prossimo; eventuali richieste di correzione dovranno essere inoltrate entro il 20 maggio, per consentire la pubblicazione degli elenchi aggiornati entro il successivo 25 maggio. I legali rappresentanti degli enti e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte negli elenchi pubblicati dovranno, a pena di decadenza - entro il 30 giugno 2010 - spedire a mezzo raccomandata a.r. - alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente del volontariato - all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, cui va allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Approvata la Legge Comunitaria 2009.

Essa interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Il Capo I reca disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, mediante il conferimento di deleghe al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva, per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da provvedimenti comunitari, e per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie, adottate sulla base

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 - 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 - 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

delle deleghe contenute nel provvedimento, con le norme vigenti nelle stesse materie. Nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati cinque articoli aggiuntivi recanti alcune modifiche alla legge n. 11/2005 in materia di informazione al Parlamento sul processo normativo comunitario e di verifica da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiarietà. Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento per il recepimento di direttive e specifici principi e criteri di delega legislativa ed in particolare:

- l'attuazione della direttiva 2008/46/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
- l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, che analizzano qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti previsti dalla stessa legge.

Ulteriori previsioni riguardano:

- la protezione delle acque dall'inquinamento derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole;
- gli obblighi di comunicazione in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008;
- le disposizioni riguardanti gli allergeni alimentari;
- la delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato;
- il finanziamento della politica agricola comune;
- il rafforzamento della tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP;
- la facoltà di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali;
- le norme in materia di inquinamento acustico degli edifici;
- le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti diversi articoli aggiuntivi riguardanti, in particolare:

- l'attuazione delle direttive nel settore energetico ed in quello dei rifiuti;
- la tutela penale dell'ambiente;
- la regolamentazione nei sistemi di pagamento;
- la remunerazione degli amministratori di società quotate;
- il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura;
- il mercato interno dei servizi postali;
- la tutela della fauna selvatica;
- il riutilizzo di documenti nel settore pubblico;
- il riordino dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Il Capo III reca prevede tre deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti:

- la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
- la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre inserita la delega per l'attuazione di una decisione quadro relativa alla lotta alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Bonus Gas: domande inoltrabili fino al 30.04.2010.

Sarà possibile inoltrare la domanda per richiedere il bonus gas, entro il 30.04.2010. Lo rende noto il governo che fa sapere inoltre che la domanda avrà efficacia retroattiva e permetterà di richiedere il bonus gas per tutto l'anno 2009. È già in onda dal 28 marzo lo spot governativo per informare le famiglie italiane del bonus. Le agevolazioni per il pagamento delle bollette gas, sono destinate alle famiglie numerose o in situazioni di grave disagio economico, in particolare ai nuclei familiari con oltre tre figli a carico e con un Isee inferiore agli € 20.000,00 e tutte le famiglie che hanno un Isee inferiore agli € 7500,00. Le agevolazioni sono inoltre destinate agli ammalati che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita. Come si legge dalla nota diffusa dal governo, per avere ulteriori informazioni, è disponibile il numero verde 800166654.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Al Giudice Ordinario le contestazioni sui punti della patente se pende il giudizio sulla multa.

Lo hanno stabilito la Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9691, hanno respinto il ricorso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha chiarito che la decurtazione dei punti di patente costituisce

una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell'accertamento dell'avvenuta violazione del codice della strada costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all'applicazione

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

di tale sanzione accessoria, nell'ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all'errore decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli artt. 204 bis e 205 dlgs. n. 285/1992, come confermato anche dall'art. 216, co. 5, d.lgs. n. 285/1992, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente.

Rendita INAIL nel calcolo dell'assegno in favore dell'ex che abbandona la casa perché maltrattata.

Non solo. La separazione non può essere addebitata alla moglie che abbandona la casa coniugale a causa delle aggressioni del marito. È quanto si evince dalla sentenza n. 9718 del 23.04.2010. La prima sezione civile ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Firenze che aveva pronunciato la separazione fra due anziani, ponendo a carico di lui un assegno di 800 euro al mese. In particolare lei aveva abbandonato la casa dove avevano sempre vissuto a causa delle continue aggressioni del marito. Per questo lui aveva chiesto l'addebito ma senza successo. Così il pensionato ha fatto ricorso alla Suprema corte per ridurre il mantenimento. Gli Ermellini lo hanno respinto chiarendo che in caso di separazione, ai fini della valutazione delle capacità economiche dell'obbligato al mantenimento devono considerarsi tutte le utilità economiche di cui il coniuge dispone, compresa la rendita Inail. Tale somma infatti viene irrogata non solo nei confronti dell'assicurato, ma anche per il sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti tutelati dall'art. 29 Cost.

Il mancato pagamento dei contributi INPS rilevabili dalle registrazioni non è evasione contributiva ma semplice inadempimento.

Il datore di lavoro che non paga i contributi INPS, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e dalle registrazioni obbligatorie regolarmente tenute, non è sanzionabile per evasione contributiva. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Firenze che, respingendo il ricorso promosso dall'INPS contro una ditta di trasporti, ha affermato che l'ipotesi in cui l'imprenditore non versi i contributi dovuti al dipendente, qualora questi siano comunque quantificabili sulla base delle registrazioni obbligatorie, configura un mero inadempimento rispetto a un credito comunque esposto nelle denunce. I giudici di merito hanno infatti affermato che nel caso in cui l'INPS riesca agevolmente a rilevare l'omissione contributiva, non si assiste a un comportamento fraudolento del datore di lavoro. Si tratta infatti di ipotesi in cui il datore di lavoro debitore, senza nascondere il rapporto previdenziale, ha semplicemente omesso di pagare.

Gli assegni dell'azienda non provano gli straordinari in nero.

Il possesso da parte del dipendente di assegni bancari provenienti dal datore di lavoro non prova lo svolgimento di un'attività lavorativa ulteriore rispetto a quella indicata nella busta paga e della quale gli assegni dovrebbero costituire il corrispettivo pagamento. È infat-

ti necessario per dimostrare il credito da lavoro che il lavoratore chiarisca gli estremi essenziali della asserita prestazione "fuori busta" quali le circostanze di tempo e di spazio, le finalità, le caratteristiche intrinseche, degli straordinari, delle quali gli assegni bancari ricevuti dovrebbero costituire il corrispettivo. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze che, con una sentenza depositata il 7 gennaio, ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva di essere ammesso al passivo dell'azienda fallita per la quale aveva lavorato in virtù di quattro assegni che l'uomo sosteneva essergli stati pagati per straordinari in nero. In sostanza, secondo i giudici, il mero possesso da parte del lavoratore di assegni bancari provenienti dal datore di lavoro non può valere -di per sé- a provare lo svolgimento di un'attività lavorativa ulteriore rispetto a quella indicata nella busta paga e della quale gli assegni dovrebbero costituire il corrispettivo pagamento, essendo necessario altresì per la configurazione del credito da lavoro adempiere all'onere probatorio gravante sul lavoratore di chiarire gli estremi essenziali della asserita prestazione lavorativa "fuori busta" quali le circostanze di tempo e di spazio, le finalità, le caratteristiche intrinseche, delle supposte prestazioni lavorative straordinarie, delle quali gli assegni bancari ricevuti dovrebbero costituire il corrispettivo.

Non ha diritto ai permessi retribuiti il lavoratore che assiste la madre con handicap in modo non continuativo ed esclusivo.

Niente permessi retribuiti per assistere il genitore portatore di handicap se il lavoratore non se ne occupa "continuativamente" e in via "esclusiva". Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9557 del 22.04.2010. La Cassazione ha sottolineato che ai fini della fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, così come modificata dalla legge n. 53 del 2000, occorre che l'assistenza al parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva.

Anche le assicurazioni straniere iscritte nell'albo dei mediatori e soggette al controllo dell'ISVAP.

Le compagnie di assicurazione straniere coinvolte nelle trattative per la stipula di un contratto di assicurazione in Italia, se i beneficiari finali delle prestazioni assicurative si trovano in territorio italiano, devono essere iscritte all'albo professionale dei mediatori assicurativi. In caso contrario incorrono nella sanzione irrogata dall'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo. Lo ha stabilito il TAR del Lazio nella sentenza n. 7798 del 21.04.2010, respingendo il ricorso di una compagnia di assicurazioni lussemburghese, abilitata a prestare attività di consulenza e assistenza nel campo assicurativo nel proprio paese, in quanto iscritta nell'apposito elenco professionale del Lussemburgo. La società era stata sanzionata dall'ISVAP, per aver svolto attività di mediazione riassicurativa in Italia, in assenza della relativa iscrizione all'albo, sulla base di un accordo di procacciamento d'affari stipulato con una compagnia assicurativa Ita-

liana. La sanzione pecuniaria erogata dall'ISVAP, di un ammontare pari a 450.000 euro, era stata però impugnata dalla società lussemburghese, che contestava il potere sanzionatorio dell'ISVAP nei confronti di una società di diritto lussemburghese. I giudici del Lazio hanno però respinto questa tesi difensiva sottolineando come l'accordo, sottoscritto da una società italiana, cedeva i rischi relativi ai contratti assicurativi riferiti a polizze viaggio rivolte a italiani. Pertanto il potere di vigilanza dell'Isvap e la sanzione irrogata erano da considerarsi legittimi.

La parcella del legale può essere più alta di quanto liquidato dal giudice.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9633 del 22.04.2010, ha accolto il ricorso di un avvocato che si era visto liquidare da un giudice delegato solo 4mila euro di spese contro i 18mila che, secondo il professionista, gli spettavano in relazione alle attività prestate durante il fallimento. Una motivazione interessante quella depositata dai giudici di Piazza Cavour che hanno rafforzato il principio secondo cui il compenso del legale è assolutamente svincolato da quanto stabilito dal giudice e può essere dovuto anche in caso di soccombenza. Nel passaggio chiave della sentenza si legge infatti che *«per chiaro dettato normativo, la determinazioria degli onorari nei confronti del cliente soggiace, infatti, a criteri legali diversi da quelli applicabile nei confronti del soccombente. Quest'ultima dipende, innanzitutto, dall'esito vittorioso della lite; ma può essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un'obbligazione di mezzi»*. Sotto il profilo sostanziale, si deve poi osservare che la distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno corrente con il cliente, *«comporta altresì l'applicazione di criteri liquidativi diversi. Premesso, infatti, che gli onorari e i diritti sono indefettibilmente dovuti dal cliente indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali e quindi anche nel caso di soccombenza dalla parte rappresentata o di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice - la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento, ha invece riguardo alla natura e al valore della controversia (nella misura ritenuta in sentenza), al numero e all'importanza delle questioni trattate ed al grado dell'autorità adita; laddove, per gli onorari a carico del cliente si può tener conto del valore effettivo della controversia, quando essa risulti manifestamente diverso da quello presunto norma del codice di procedura civile»*.

Il commercialista che espone costi finti in dichiarazione deve al cliente metà delle sanzioni fiscali.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9916 del 26.04.2010, ha confermato la condanna al risarcimento (metà delle sanzioni erogate dal fisco) nei confronti di un commercialista che aveva esposto nella dichiarazione dei redditi di un cliente costi mai documentati. Inutilmente il commercialista aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo, fra l'altro, che c'era un accordo con il cliente. Un dato, questo, mai provato ma che in ogni caso non lo avrebbe salva-

to dalle responsabilità cui la deontologia professionale lo lega.

Il figlio nato dalla relazione extraconiugale ha diritto ad essere mantenuto dal padre che lo rifiuta.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 9300 del 19.04.2010, respingendo il ricorso di un uomo presentato contro la dichiarazione giudiziale di paternità, intervenuta nei confronti di un minore concepito durante la relazione con una donna sposata. L'uomo lamentava, tra l'altro, di dovere al figlio naturale, un mantenimento troppo elevato, anche in considerazione del fatto che già contribuiva alle spese per la figlia legittima. La Corte, respingendo il motivo, ha dichiarato che spetta al giudice che dichiara la paternità il potere di stabilire l'ammontare del mantenimento, e che questo si lega esclusivamente all'interesse del minore. L'uomo aveva, inoltre, cercato di ovviare all'obbligo del contributo mensile, perchè i giudici nella dichiarazione di paternità non avevano tenuto conto del fatto che lei era sposata (e che quindi il bambino andava considerato come figlio legittimo di lei e del marito) e che la loro relazione era stata davvero brevissima. La corte ha invece affermato che, *«poichè la madre aveva dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento, nè si frappone alcun ostacolo all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito»*. Inoltre, sul fronte della carenza di affetto, la Corte ha ribadito che dovendosi procedere nell'interesse del minore, questo non viene meno per l'assenza di "affectio" da parte del presunto padre.

Il Codacons non può sindacare sull'uso eccessivo dei voli di Stato.

Lo ha stabilito il TAR del Lazio che, con la sentenza n. 7459 del 19.04.2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Codacons che lamentava un uso eccessivo dei voli di stato approvato con due Direttive emanate nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In sostanza c'era stato un ampliamento "dei potenziali fruitori dei voli di Stato" che, secondo il Codacons contrasterebbe "con le finalità di contenimento della spesa pubblica", consentendo, in particolare, "l'ammissione sugli aeromobili di soggetti estranei alla delegazione dello Stato, sulla base di una valutazione totalmente discrezionale". In sostanza secondo i giudici regionali, non sussiste in capo al CODACONS la legittimazione ad agire al fine della sollecitazione del sindacato giurisdizionale in materia di regolamentazione e disciplina dell'uso dei voli di Stato. Non può, infatti, essere riconosciuta alla predetta Associazione *«una generalizzata legittimazione alla tutela anche dell'interesse (che assume connotazione invero indifferenziata rispetto alla generalità dei consociati) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico»*.

Gli alunni che si fanno male durante l'ora di educazione fisica hanno diritto al risarcimento.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 9325 del 20.04.2010, ha respinto il ricorso del Ministero della pubblica istruzione presentato contro

la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato il Dicastero responsabile delle lesioni riportate da un alunno durante l'ora di educazione fisica. In particolare l'insegnante gli aveva chiesto di fare un salto e il ragazzo era caduto rovinosamente a terra facendosi male alla schiena. La terza sezione civile del Palazzaccio ha motivato che per l'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; e - quanto al precettore - che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona.

Le ingiurie al datore non legittimano il licenziamento in tronco del dipendente, se tale licenziamento non rispetta lo Statuto dei Lavoratori.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 9422 del 21.04.2010. L'uomo aveva presentato ricorso al giudice del lavoro di Pescara, avverso il licenziamento in tronco che gli era stato intimato a seguito di ingiurie e minacce rivolte contro il proprio datore, e per le quali era stato tra l'altro condannato in sede penale. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittima la sanzione, non essendo stata espletata la procedura di contestazione prevista dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori. Invano il titolare d'azienda ha proposto ricorso in cassazione contro tale decisione. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che *«il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. A nulla rileva, ovviamente, che il comportamento del dipendente sia stato ritenuto reato dal giudice penale, atteso che tale evenienza, se vale a qualificare l'illiceità, non esclude che al lavoratore incolpato debba essere contestato l'accaduto onde consentirgli di dare le giustificazioni che egli assume rilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro»*.

È elusione fiscale lo scambio di fatture fra aziende di famiglia con prezzi fuori mercato.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9476 del 21.04.2010, ha accolto il ricorso del fisco che aveva contestato a una società di aver detratto dei costi a fronte di fatture per merce acquistata e poi rivenduta, ad altre società di famiglia, a prezzi di mercato inferiori. Dopo qualche mese di silenzio sull'elusione fiscale, la Cassazione torna a bollare un'operazione che, pur essendo formalmente legittima, può avere come conseguenze un illegittimo risparmio di imposta. E lo fa accogliendo il ricorso dell'amministrazione finanziaria e rinviando alla com-

missione tributaria regionale del Veneto affinché tenga presenti, nel riconsiderare il caso, tutti i principi affermati fino ad ora dalla Suprema corte sul tema caldo dell'elusione. In mancanza di una legge, ancora attesa da aziende e professionisti, i giudici dovranno attenersi ai dictat venuti fuori dai Palazzi di giustizia di tutta Italia e in particolare dal "Palazzaccio", secondo cui il giudice, prima di verificare l'esistenza effettiva delle operazioni contabilizzate dovrà *«verificare se, nel caso concreto, ricorra un'ipotesi di abuso di diritto figura che, nell'ambito tributario, è riscontrabile laddove il contribuente ponga in essere un'operazione che ha il fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso l'utilizzo distorto, se pur non contrastante con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei a tal fine in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione medesima ed in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla legislazione in materia, in particolare come ha chiarito la Corte di Giustizia sussiste comportamento abusivo quando le operazioni controverse nonostante l'applicazione formale delle disposizioni delle Sesta Direttiva n.77/388/CEE del 17. 5. 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato e della legislazione nazionale in materia di IVA procurino un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni»*.

Sì all'accertamento fiscale se l'azienda creditrice non ha iscritto gli interessi in bilancio.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9469 del 21.04.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. In sostanza secondo il Collegio di legittimità una contabilità regolare non salva il contribuente dal giustificare un comportamento "antieconomico". E non iscrivere in bilancio, in generale non pretendere gli interessi legali su un credito, è un comportamento estraneo alle normali regole di mercato. E non è il fisco a dover provare la pretesa fiscale. A un certo punto delle motivazioni si legge infatti che *«va in ogni caso considerato che non può condividersi la tesi secondo cui la dimostrazione della mancata percezione incombeva all'Agenzia, in quanto - a tacere del carattere normalmente oneroso dei mutui previsto dall'art. 1815 c.c. - l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (sulla determinazione dei redditi di capitale delle persone fisiche ai fini dell'Irpef), prevede, per i capitali dati a mutuo, che si presume, salvo prova contraria, il diritto agli interessi al tasso legale se non convenuti ovvero pattuiti in misura inferiore. Tale disposizione trova applicazione anche per le società commerciali, in base al rinvio generale dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 (sulla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpeg), che estende le presunzioni del predetto art. 43 ai contribuenti soggetti ad Irpeg»*.

Nell'impresa familiare l'obbligo del mantenimento non può essere ridotto per periodi di malattia o di ferie.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9378 del 20.04.2010, decidendo sul ricorso di due coniugi che, insieme alla sorella di lui, gestivano una stazione di benzina ad Oristano. Marito e moglie contestavano le pretese della cognata, che riteneva di avere diritto all'integrazione del mantenimento in ragione

della effettiva condizione patrimoniale della famiglia e anche per i periodi di malattia e delle ferie estive, in cui invece il mantenimento le era stato completamente negato. La Suprema Corte le ha dunque riconosciuto il diritto al mantenimento anche per i periodi in cui era stata in malattia e in ferie, dando ragione alla Corte d'Appello secondo la quale l'obbligo di mantenimento non può subire ridimensionamenti in relazione a periodi di malattia o di riposo estivo annuale. Non solo. La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha inoltre giudicato legittima la ripartizione delle spese di mantenimento effettuata dalla Corte d'Appello, che, applicando un fattore correttivo del 5 %, aveva attribuito a entrambi i coniugi la quota del 61 %, e alla cognata il 38, 5%. Secondo i giudici di legittimità infatti, la Corte avrebbe correttamente tenuto conto della circostanza per cui i due coniugi, costituendo un nucleo familiare autonomo, subivano ciascuno un minor aggravio di spese di mantenimento.

I bambini della materna vanno sorvegliati anche in bagno, scuola sempre responsabile.

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 9906 del 26.04.2010, ha respinto il ricorso del Ministero dell'istruzione. È il caso di una bambina di tre anni che, inizialmente accompagnata al bagno dalla maestra, era stata poi lasciata sola. Tirando la catenella del water la piccola si era ferita gravemente a un occhio. I genitori avevano così chiesto il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d'Appello. Inutile il ricorso in Cassazione da parte del dicastero secondo cui la maestra non era responsabile perché aveva accompagnato in bagno la piccola ma poi era rientrata in classe per badare agli altri 26 bambini rimasti da soli. Ma i giudici della Suprema corte hanno respinto questa tesi, confermando la responsabilità della donna e dell'istituto, sottolineando, fra l'altro, che la maestra per non correre rischi avrebbe potuto farsi aiutare da un bidello. *«Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante il genitore dovrà soltanto provare, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile»*. Non solo. *«In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - come nella specie -, l'art. 61, secondo comma, della legge n. 312 del 1980 - nel prevedere la sostituzione dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, - delle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo contrattuale o extracontrattuale dell'azione»*.